

LOTTO N. 3

**CAPITOLATO DI POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE
DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE**

La presente polizza è stipulata tra

	COMUNE DI VIBO VALENTIA
	Piazza Martiri d'Ungheria, 1
	89900 Vibo Valentia (Vv)
	C.F. 00302030796

e

La Società/Impresa Assicuratrice
Agenzia di

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del:	31/12/2011
Alle ore 24.00 del:	31/12/2012

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo fissati

Alle ore 24.00 di ogni	-----
------------------------	-------

Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE" ossia a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante il Periodo di Assicurazione e siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo. Si vedano le definizioni che seguono.

SCHEDA DI COPERTURA									
1.	<u>Assicuratori:</u>								
2.	<u>Contraente ed Assicurato:</u> Comune di Vibo Valentia								
3.	<u>Periodo di Assicurazione:</u> Durata del contratto: 3.1 dalle 24.00 ore del 31/12/2011 3.2 alle 24.00 ore del 31/12/2012								
4.	4.1 <u>Massimale per ciascun Sinistro:</u> Euro 3.000.000,00 4.2 <u>Massimale aggregato annuo:</u> Euro 10.000.000,00								
5.	<u>Franchigia per sinistro:</u> € 5.000,00								
6.	<u>6. 1 Periodo di efficacia retroattiva:</u> 5 anni <u>6. 2 Periodo di efficacia ultrattiva:</u> 5 anni								
7.	<u>Clausola Broker:</u> 7.1 Broker: Aon S.p.A.								
8.	<u>Data della proposta di contratto:</u>								
9.	<u>Calcolo del premio annuo Garanzia Base:</u> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">Categoria</th> <th style="text-align: center;">Importo Retribuzioni €</th> <th style="text-align: center;">Tasso Lordo %°</th> <th style="text-align: center;">Premio Lordo Annuo €</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">Amministratori, Dipendenti</td> <td style="text-align: center;">6.200.000,00</td> <td style="text-align: center;">_____</td> <td style="text-align: center;">_____</td> </tr> </tbody> </table> Calcolo del premio annuo Garanzia Merloni di cui al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. di cui alla relativa clausola (per regolazione):	Categoria	Importo Retribuzioni €	Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo €	Amministratori, Dipendenti	6.200.000,00	_____	_____
Categoria	Importo Retribuzioni €	Tasso Lordo %°	Premio Lordo Annuo €						
Amministratori, Dipendenti	6.200.000,00	_____	_____						
10.	Tassi relativi allo schema di copertura del dipendente incaricato della progettazione (ai sensi dello Schema Ministeriale). Tassi lordi per l'intera durata da applicare sul valore delle opere.								
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 70%; border: none;">Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi</td> <td style="width: 30%; border: none;">per mille</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi</td> <td style="border: none;">per mille</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi</td> <td style="border: none;">per mille</td> </tr> <tr> <td style="border: none;">Premio Lordo Minimo per singolo Certificato</td> <td style="border: none;"></td> </tr> </table>	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille	Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille	Premio Lordo Minimo per singolo Certificato	
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 12 mesi	per mille								
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 24 mesi	per mille								
Tasso lordo da applicarsi sul valore dell'opera e per durata lavori 36 mesi	per mille								
Premio Lordo Minimo per singolo Certificato									

Data

Il Contraente

Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:

Claims Made:	Questa assicurazione è prestata nella forma "CLAIMS MADE", ossia è volta a coprire i Sinistri che producano gli effetti previsti in polizza e che abbiano luogo per la prima volta durante la durata del Contratto di Assicurazione indicata nel frontespizio e che siano notificati agli Assicuratori durante lo stesso periodo e nel periodo di efficacia ultrattiva del Contratto stesso. Si vedano le definizioni che seguono.
Assicurazione:	il contratto di assicurazione;
Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	l'Ente che stipula l'Assicurazione, indicato nel frontespizio di polizza;
Assicurato:	il cui interesse è protetto dall'Assicurazione, l'Ente Contraente;
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro;
Sinistro:	il ricevimento di una richiesta di risarcimento per la quale è prestata l'assicurazione;
Risarcimento:	la somma dovuta dall'Assicuratore al terzo in caso di Sinistro;
Richiesta di risarcimento:	<ul style="list-style-type: none"> • qualsiasi procedimento giudiziario intentato contro l'Assicurato al fine di imputare allo stesso una responsabilità, con esplicita richiesta di risarcimento economico; • qualsiasi richiesta scritta pervenuta all'Assicurato con la quale si intenda avanzare una richiesta di risarcimento economico o altro tipo di risarcimento;
Denuncia di sinistro:	la notifica inviata dall'assicurato all'Assicuratore del verificarsi di un Sinistro nei termini e nei modi stabiliti in Polizza;
Gli Assicuratori:	alcuni sottoscrittori dei LLOYD'S OF LONDON;
Broker:	Il Broker incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dall'Assicuratore;
Premio:	la somma dovuta all'Assicuratore;
Indennizzo:	la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;
Massimale:	la massima esposizione dell'Assicuratore per ogni sinistro;
Cose:	oggetti materiali e animali;
Danno:	qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica;
Danni Erariali:	il danno pubblico subito dall'erario comprensivo della lesione di interessi pubblici anche non patrimoniali;
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a danneggiamenti a persone e/o cose arrecato a terzi, allo Stato, alla Pubblica Amministrazione in genere, compreso l'Ente di appartenenza;
Perdite Patrimoniali:	il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali o morte o di danneggiamenti a cose;
Responsabilità Civile:	la responsabilità che possa gravare sull'Assicurato e che derivi dall'esercizio da parte degli Amministratori e dei Dipendenti del Contraente delle funzioni e attività, dichiarate in polizza, ai sensi dell'art. 2043 e s.s. del C.C., inclusa la responsabilità civile conseguente alla lesione dell'interesse legittimo derivante dall'esercizio dell'attività amministrativa;
Responsabilità Amministrativa Contabile:	la responsabilità in cui incorrono gli Amministratori ed i Dipendenti che, per inosservanza degli obblighi o doveri derivanti dal proprio mandato o dal proprio rapporto di servizio, abbiano cagionato una Perdita Patrimoniale al proprio Ente di Appartenenza, ad un altro Ente Pubblico o, più in generale, allo Stato o alla Pubblica Amministrazione; per i cosiddetti "agenti contabili" tale responsabilità si estende anche alla gestione di beni, valori o denaro pubblico;
Periodo di validità:	la durata dell'assicurazione indicata nel frontespizio di polizza compreso il periodo di efficacia della garanzia indicato nelle condizioni contrattuali (periodo di efficacia retroattiva ed ultrattiva della garanzia);
Dipendente:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà alle dirette dipendenze dell'Assicurato o sia a questo collegata da rapporto di lavoro o servizio. Si intendono compresi il Segretario Generale ed il Direttore Generale;
Amministratore:	qualsiasi persona che sia stata, che si trova e che sarà collegata all'Assicurato in forza di un mandato e che partecipi alle attività istituzionali dell'Assicurato stesso;
Dipendente Legale:	qualsiasi persona, regolarmente qualificata in legge, abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge ed iscritta all'Albo Speciale di cui all'art. 3 ultimo comma RD.L. n. 1578 del 27.11.1933 (Legge Professionale Forense) e che svolge le funzioni di avvocato in qualità di dipendente dell'Assicurato;

Dipendente Tecnico:	qualsiasi persona, regolarmente abilitata o comunque in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico professionale, che si trovi alle dipendenze dell'Assicurato e che predispona e sottoscrive il progetto, dirige e/o segue e sorveglia l'esecuzione dei lavori e/o esegue il collaudo statico dell'opera, nonché il Responsabile Unico del Procedimento, il soggetto che svolge attività di supporto al responsabile Unico del Procedimento e qualsiasi altra persona fisica in rapporto di dipendenza con l'Assicurato che svolga attività tecniche previste dalla normativa in vigore per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Pubblica;
Retribuzioni lorde e Compensi:	l'ammontare delle remunerazioni, al netto delle ritenute per oneri previdenziali a carico dell'Assicurato e risultanti dai libri paga, corrisposte al personale compreso e non compreso nell'assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro (INAIL e non INAIL), ai lavoratori parasubordinati in genere, nonché le remunerazioni erogate agli Amministratori, al Direttore Generale ed al Segretario Generale.
Ente Pubblico:	l'organismo della Pubblica Amministrazione che contrae questa assicurazione;

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio

Qualora nel corso del contratto si verificano variazioni che modificano il rischio, l'Assicuratore può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'Assicurato non accetti le nuove condizioni, l'Assicuratore, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'Assicurato.

L'omissione della dichiarazione da parte dell'Assicurato e/o Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete e inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Resta inteso che l'Assicurato avrà l'obbligo di corrispondere all'Assicuratore il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 2 - Altre Assicurazioni

In deroga al disposto dell'art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e/o Assicurato sono esonerati dall'obbligo di comunicare all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Art. 3 - Pagamento del premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza, anche se il premio o la prima rata di premio possono essere pagati entro 60 giorni dalla decorrenza suddetta. Previa comunicazione da parte dell'Amministrazione dell'avvenuta aggiudicazione, il rischio si intende in copertura dalle ore 24 del giorno indicato nel capitolato di gara. In deroga a quanto diversamente convenuto, si precisa che il termine di rispetto per il pagamento delle rate di premio successive alla prima viene elevato a 60 giorni. I pagamenti saranno effettuati tramite il broker incaricato della gestione della polizza. Se il Contraente non paga entro tali termini, l'assicurazione resta sospesa e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.

Art. 4 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 5 - Recesso del contratto in caso di sinistro - Rinuncia

L'Assicuratore rinuncia al diritto di recedere dall'assicurazione dopo ciascun sinistro.

La stessa potrà esercitare il diritto di recesso con preavviso di centottanta giorni al termine di ciascuna annualità assicurativa.

Non è ammesso il recesso dell'Assicuratore dalla garanzia di singoli rischi o parti dell'assicurazione, salvo esplicita accettazione da parte dell'Assicurato e conseguente riduzione del premio.

Art. 6- Obblighi dell'Assicuratore nella gestione dei sinistri

L'Assicuratore, alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- sinistri denunciati;
- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato).

La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile e utilizzabile dal Contraente stesso.

Gli obblighi prima descritti non impediscono al Contraente di chiedere e ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 7- Durata e proroga dell'assicurazione

La presente polizza viene stipulata per una durata pari al periodo indicato nella scheda di polizza, con inizio e scadenza dalle ore 24.00 della data indicata nel frontespizio di polizza, senza possibilità di tacito rinnovo.

Su richiesta del Contraente da esperirsi entro 30 giorni antecedenti la scadenza della polizza, l'Assicuratore si impegna a concedere la proroga dell'assicurazione per un periodo massimo di 180 giorni, alle medesime condizioni, fino alla conclusione delle procedure di gara afferenti alla stipulazione della nuova polizza ed a fronte del pagamento del relativo rateo di premio; tale rateo, dovrà essere corrisposto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della proroga.

Nel caso in cui la presente assicurazione fosse stipulata per un periodo di più annualità sarà comunque facoltà delle Parti di rescindere il contratto al termine di ogni periodo assicurativo annuo mediante lettera raccomandata da spedirsi almeno 60 giorni prima della scadenza annuale.

Art. 8 - Obblighi del Contraente in caso di sinistro

In deroga a quanto disposto dall'art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, all'Assicuratore oppure al Broker indicato in polizza, entro 30 giorni lavorativi da quando l'Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza.

Art. 9 - Oneri Fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dall'Assicuratore o dal Broker.

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 10 - Foro competente

Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente in via esclusiva quello ove ha sede il Contraente.

Art. 11 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia.

Art. 12 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni del Contraente possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax, posta elettronica o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data e il contenuto.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in tutti i casi dubbi, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 - Coassicurazione e delega (laddove applicabile)

L'assicurazione è ripartita per quote tra gli Assicuratori indicati nel riparto del premio; ciascuno di questi è tenuto alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risultante dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

Lo Spettabile Assicuratore all'uopo designato Coassicuratore Delegatario dichiara di aver ricevuto mandato dalle coassicuratrici indicate nel riparto a firmare gli atti sopraindicati anche in loro nome e per conto e ciò vale anche per il presente atto.

Pertanto, le comunicazioni inerenti alla polizza (ivi comprese le comunicazioni relative al recesso e alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra parte solo per il tramite del Coassicuratore Delegatario la cui firma in calce di eventuali futuri atti impegnerà anche le Coassicuratrici che in forza della presente clausola ne conferiscono mandato.

Art. 15A - Clausola Broker

L'Ente Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla Aon S.p.A., in qualità di Broker ai sensi del D.Lgs 209/2005 e s.m.i.

Pertanto, agli effetti delle condizioni della presente polizza, gli Assicuratori danno atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente al Broker si intenderà come fatta agli Assicuratori stessi e viceversa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker agli Assicuratori si intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Gli Assicuratori inoltre, riconoscono che il pagamento dei premi fatto per il tramite del Broker sopra designato è liberatorio per la Contraente.

La Società riconosce che la provvigione del Broker è a proprio carico. Il Broker tratterà all'atto della rimessa dei premi alla Società le commissioni di spettanza nella misura del 12% (dodici per cento) sul premio imponibile.

Qualora il contratto stipulato dal Contraente con il predetto Broker per il suddetto servizio di brokeraggio dovesse concludersi nel corso di validità della presente polizza, il Contraente comunicherà alla Società il nominativo del nuovo soggetto affidatario del servizio di brokeraggio assicurativo, nonché le condizioni praticate da quest'ultimo per l'eventuale periodo poliennale residuo.

Parimenti il corrispettivo per il servizio di brokeraggio corrisposto dalla Società spetterà al Broker subentrante a far tempo dalla prima scadenza successiva della polizza medesima rispetto alla data di subentro formale del nuovo Broker nella titolarità dell'appalto, senza che la compagnia di assicurazione od il Broker cessante possano opporre eccezione alcuna.

Art. 15B - Gestione della polizza – Corrispondente/Coverholder (clausola valevole in caso di aggiudicazione ai Lloyd's of London)

Con la sottoscrizione della presente contratto di assicurazione si prende atto che l'Assicurato e/o Contraente conferisce mandato di rappresentarlo, ai fini del presente contratto di assicurazione, alla società di brokeraggio indicata al punto 7.1 nella Scheda di Copertura (qui di seguito indicato come "Broker Incaricato"). I sottoscrittori dei Lloyd's conferiscono mandato al Corrispondente/Coverholder dei Lloyd's indicato nella Scheda di Copertura al punto 7.2. di effettuare la gestione amministrativa del presente contratto e di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa alla presente polizza, compreso l'incasso dei premi. Pertanto:

- a1. Ogni comunicazione effettuata al Broker Incaricato dal Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata all'Assicurato e/o Contraente, oppure
- a2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata dall'Assicurato e/o Contraente.

I Sottoscrittori conferiscono mandato al Corrispondente dei Lloyd's indicato al punto 7.2 nella Scheda di Copertura di ricevere e trasmettere la corrispondenza relativa al presente contratto di assicurazione. Pertanto:

- b1. Ogni comunicazione effettuata dal Corrispondente dei Lloyd's al Broker Incaricato si considererà come effettuata dai Sottoscrittori; oppure
- b2. Ogni comunicazione effettuata dal Broker Incaricato al Corrispondente dei Lloyd's si considererà come effettuata ai Sottoscrittori;

Art. 16 – Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

- La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto;
- Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3;
- Il Contraente verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari;
- L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Contraente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE IN BIANCO

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE

Art. 17 - Oggetto dell'Assicurazione

L'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'Ente assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile a norma di legge per le perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza di atti, fatti, omissioni e ritardi di cui debba rispondere in relazione allo svolgimento dell'attività, dei suoi compiti istituzionali e all'erogazione di servizi propri, delegati, trasferiti, complementari e sussidiari.

S'intende pertanto espressamente compresa la responsabilità civile derivante all'Ente Contraente per atti, fatti, omissioni e ritardi imputabili agli Amministratori in rapporto di mandato, ai Dipendenti in rapporto di servizio e al personale a qualunque titolo e comunque utilizzato, di cui l'Ente si avvale per la propria attività o erogazione di servizi e del cui operato l'Ente stesso debba rispondere.

L'assicurazione comprende inoltre:

- Le perdite patrimoniali che l'Assicurato sia tenuto a risarcire per multe e/o ammende, sanzioni amministrative e/o pecuniarie inflitte ai terzi a seguito di errori professionali dei propri Amministratori, Dipendenti, e del Personale comunque utilizzato.
- Le perdite patrimoniali conseguenti a smarrimento, distruzione o deterioramento di atti, documento o titoli non al portatore purché non derivanti da incendio, furto o rapina.

Art. 18 - Massimali e franchigie

L'assicurazione è prestata fino alla concorrenza del Massimale per sinistro e in aggregato annuo indicato nella scheda di copertura.

La garanzia viene prestata con una franchigia a carico del Contraente per sinistro pari all'importo indicato nella scheda di copertura.

Art. 19 – Esclusioni

L'assicurazione non vale per le perdite conseguenti a:

- a) smarrimento, distruzione o deterioramento di denaro, di preziosi o titoli al portatore, nonché per le perdite derivanti da sottrazione di cose, furto, rapina o incendio;
- b) richieste di risarcimento, così come definite dalle definizioni di questa polizza, delle quali l'Assicurato abbia già avuto formale notizia precedentemente alla data di stipulazione del presente contratto;
- c) responsabilità assunte volontariamente dall'Assicurato e non derivantegli dalla legge;
- d) omissioni nella stipulazione o modifica di assicurazioni o a ritardi nel pagamento dei relativi premi;
- e) fatti, atti od omissioni derivanti da dolo o colpa grave accertati con provvedimento definitivo dell'autorità competente, limitatamente alle pronunce che la predetta Autorità competente pone in capo ai soggetti responsabili;
- f) inquinamento dell'aria, dell'acqua e del suolo nonché danno ambientale;
- g) la responsabilità civile di cui al DLgs 209/2005 s.m.i. (R.C. Auto);
- h) responsabilità amministrativa-amministrativa contabile e danno erariale imputabile ai soggetti dei quali il Contraente deve rispondere a norma di Legge;
- i) sanzioni pecuniarie, multe, ammende e penalità inflitte direttamente contro il Contraente;
- j) calunnia, ingiuria, diffamazione, discriminazione di tipo sessuale, razziale o altro;

nonché per le perdite:

- k) derivanti da sviluppo comunque insorto, controllato o meno di energia nucleare o di radioattività;
- l) che insorgono in occasione di guerra, invasione, atti di nemici esterni, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato,

salvo che l'Assicurato provi che l'evento dannoso non abbia relazione con detti avvenimenti;

- m) qualsiasi danno derivante da asbesto;
- n) danni connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.

Art. 20 - Perdite per interruzione o sospensione di attività di Terzi

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali derivanti a Terzi da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi. Per tali perdite, l'Assicuratore risponderà per ogni sinistro e per anno assicurativo nei limiti del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 21 - Perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del Personale

L'assicurazione comprende le perdite patrimoniali per l'attività connessa all'assunzione del personale.

Per tali perdite, l'Assicuratore risponderà per ogni sinistro e per anno assicurativo nei limiti del massimale di polizza, indipendentemente dal numero di sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo.

Art. 22 - Inizio e termine della garanzia (periodo di efficacia retroattiva e ultrattiva)

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all'Assicurato nel corso del periodo di validità dell'Assicurazione e conseguenti a comportamenti colposi posti in essere da propri Amministratori, Dipendenti e dal Personale a

qualunque titolo e comunque utilizzato, in una data successiva a quella indicata nella scheda di copertura (retroattività), purché tali richieste siano regolarmente denunciate agli Assicuratori nel periodo di validità della polizza.

L'Assicurazione è altresì operante per le richieste di risarcimento pervenute all'Assicurato e denunciate alla Società durante il periodo di efficacia ultrattiva stabilito e conseguenti ad eventi dannosi verificatisi durante il periodo di durata della Polizza.

Qualora risulti che i Danni relativi a un Sinistro rientrante nella garanzia postuma sono risarcibili da altra assicurazione, la garanzia postuma non sarà applicabile a tale Sinistro.

Per i sinistri denunciati all'Assicuratore dopo la cessazione della durata del contratto, il limite di indennizzo indipendentemente dal numero dei sinistri stessi, non potrà superare il massimale indicato in polizza per sinistro e per aggregato annuo.

Art. 23 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamenti colposi posti in essere nel territorio dell'Europa geografica.

Art. 24 - Persone non considerate terzi

Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli di qualsiasi Amministratore dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente o affine convivente con tale Amministratore e le Società di cui tali Amministratori e taluna delle predette figure siano amministratori o membri del collegio sindacale, ad eccezione di quanto precisato all'art. 26 che segue.

Art. 25 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale dell'Assicurato con altri soggetti giuridici, l'Assicuratore risponderà soltanto per la quota di pertinenza dell'Assicurato stesso.

Art. 26 - Appartenenza a organi collegiali e commissariali

Fermo restando quanto stabilito dall'art.19 lett. b) delle "Esclusioni", si precisa che l'assicurazione vale per gli incarichi svolti da Dipendenti e/o Amministratori che rappresentano l'ente Contraente in altri organi collegiali e/o commissariali.

Art. 27 - Gestione delle vertenze di sinistro - Spese legali

L'Assicuratore assume la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, designando i legali e/o tecnici ove necessario, sostenendo le spese di difesa, fino ad esaurimento del grado di giudizio in corso al momento della intervenuta transazione.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in polizza per il sinistro, cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra l'Assicuratore e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

Le Parti si danno reciprocamente atto che all'Ente Contraente compete la diretta ed esclusiva gestione di tutti i procedimenti giudiziari ad esso avanzati **senza esplicita richiesta di risarcimento**. Pertanto l'Assicurato è esonerato dall'obbligo di segnalazione di tali richieste all'Assicuratore, anche in presenza di un atto di citazione.

Tuttavia, qualora durante la gestione diretta del sinistro, o successivamente, dovesse emergere una richiesta di risarcimento, l'Ente Contraente denuncerà il sinistro all'Assicuratore nei termini previsti dall'art. 8 e lo stesso non potrà rifiutarne la gestione nei termini consueti, né eccepire in alcun modo la copertura assicurativa.

A tale riguardo l'Assicuratore, una volta verificata l'operatività delle garanzie di polizza, si impegna:

- a riconoscere efficaci tutte le azioni esperite dal Contraente nella definizione dei predetti sinistri;
- all'obbligo risarcitorio nei confronti della controparte, una volta accertata la responsabilità del medesimo Contraente.

Art. 28 - Estensione D.Lgs. n. 81/2008

L'assicurazione è altresì operante per le responsabilità poste a carico dell'Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:

- 1) "Datore di Lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o altre figure previste dal D.M. 363/1998 ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008;
- 2) "Committente", "Responsabile dei lavori", "Coordinatore per la Progettazione" e/o "Coordinatore per l'esecuzione dei lavori" ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008, in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte dell'Assicuratore di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un'azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Art. 29 - Ecologia ed ambiente

L'assicurazione è altresì operante per lo svolgimento delle attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore).

Art. 30 - Danni patrimoniali e perdite non Patrimoniali derivanti dall'attività di cui al D. lgs 196/2003

La copertura assicurativa comprende anche le fattispecie di responsabilità civile derivanti al soggetto Assicurato ai sensi delle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003, per eventuali perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell'errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali dei terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamenti illeciti continuativi.

Art. 31 – Costituzione e Regolazione del premio.

Il premio viene calcolato applicando il tasso lordo al consuntivo retribuzioni e compensi così come in precedenza definite.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione essendo il premio calcolato in forma “flat” per tutta la durata dell’assicurazione. A titolo informativo e senza che ciò possa costituire presunzione di adeguamento del premio di polizza, si segnala che le retribuzioni e i compensi denunciati all’Inail per l’annualità precedente alla data di effetto della copertura, sono espressamente indicati nella scheda di copertura:

Retribuzioni:

- Dipendenti: vedi scheda di copertura;
- Amministratori: vedi scheda di copertura;
- Premio annuo lordo: vedi scheda di copertura;
- Premio Flat annuale Lordo: vedi scheda di copertura;

Art. 32 - Responsabilità civile e professionale dei dipendenti tecnici

Fermo quanto previsto agli Artt. 16), 19), 21) e 25) nonché nell’ambito dei massimali e delle franchigie convenuti di cui all’art. 17), valgono anche le seguenti ulteriori garanzie per la Responsabilità Civile del Contraente/Assicurato a seguito di qualsiasi richiesta di risarcimento avanzata da terzi per qualsiasi fatto illecito compiuto da uno o più Dipendenti Tecnici come definiti in polizza.

La copertura assicurativa è estesa ai danni conseguenti a lesioni personali, morte o danneggiamento a cose, connessi all’esercizio dell’attività di Dipendente Tecnico come descritta nelle “Definizioni” di polizza, quali a titolo meramente esemplificativo:

- a) progettista, direttore dei lavori e collaudatore;
- b) geologo, in quanto svolta nell’ambito di un incarico di progettazione;
- c) attività di consulenza e controlli in ambito di ecologia ed ambiente, fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore), verde industriale (impatto paesaggistico ed ambientale, aree verdi, giardini, verde anti-rumore);
- d) verifica e validazione dei progetti così come previsto dal D.lgs 163/06 e s.m.e i.;
- e) “responsabile del procedimento” di cui al D.lgs 163/06 e s.m.e i..

L’Assicurazione è altresì operante:

- f) per le responsabilità poste a carico dell’Assicurato dalla normativa in materia di igiene (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore), sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro; sono pertanto comprese in garanzia anche le attività svolte dagli Assicurati in funzione di:
 - f1) "Datore di lavoro" e/o "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" e/o le altre figure previste dal D.M. 363/98 ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.e i.;
 - f2) “Committente”, "Responsabile dei lavori", “Coordinatore per la Progettazione” e/o “Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori” ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m.e i.

Quanto sopra in nessun caso dovrà essere considerato un impegno da parte dell’Assicuratore di rispondere direttamente o indirettamente per effetto di un’azione di rivalsa della Responsabilità civile Operai e/o prestatori di lavoro, la quale si intende quindi esplicitamente esclusa dalla presente copertura.

Premesso che la presente assicurazione contempla i costi di riprogettazione dell’opera e quelli relativi ad eventuali varianti determinate da errori di progettazione ai sensi del D.Lgs. 163/2006 (ex legge Merloni) e sue successive modifiche e/o integrazioni, si conviene quanto segue.

- Per le opere che abbiano valore massimo di progettazione € **10.000.000,00** qualora i progettisti assicurati con la presente polizza siano incaricati dall’amministrazione Contraente dell’attività di progettazione per la quale sia previsto l’obbligo di stipulare copertura assicurativa ai sensi del predetto D.Lgs., l’Assicuratore s’impegna a rilasciare, con specifico riferimento ai lavori progettati, le condizioni della copertura assicurativa medesima riportate in apposito certificato secondo quanto contemplato dalle norme dettate in materia dalla Legge vigente e dalla normativa della Provincia di appartenenza, laddove applicabile, secondo lo schema dell’allegata polizza redatta ai sensi del D.M. 123/2004. Per dette opere la durata massima prevista per i lavori è di **36 mesi**.
- L’Ente Contraente si impegna a consegnare all’Assicuratore il Piano Triennale delle Opere per l’individuazione dell’attività di progettazione della quale risultano incaricati i progettisti assicurati con la presente polizza.

L’Assicuratore si impegna altresì a valutare con apposita quotazione:

- la copertura per opere che abbiano valore massimo di progettazione **fino ad € 10.000.000,00**, di durata superiore a **36 mesi**, ma che non potrà eccedere i **48 mesi**. Il costo del certificato verrà concordato di volta in volta e il relativo premio dovrà essere anticipatamente pagato in un’unica soluzione;
- la copertura per le singole opere di valore di progettazione **superiore a € 10.000.000,00**, emettendo di volta in volta singoli certificati per l’intera durata contrattuale, che non potrà superare i **36 mesi**, oltre il collaudo previsto dalla legge. Il costo del certificato verrà concordato di volta in volta in base alla durata dei lavori, ed il relativo premio dovrà essere anticipatamente pagato in un’unica soluzione. Potranno essere singolarmente valutate durante i lavori fino ad un massimo di **48 mesi**.

La copertura assicurativa comprende anche:

1. limitatamente ai soli errori di progettazione e di direzione lavori, i danni conseguenti a rovina totale o parziale delle opere in costruzione o sulle quali si eseguono lavori, nei limiti previsti dalla normativa vigente (D.Lgs 163/2006 e ss.mm.e ii);
2. le spese imputabili all’Assicurato per neutralizzare o limitare le conseguenze di un grave difetto che incida in maniera certa ed attuale sulla stabilità dell’opera, con obbligo da parte dell’Assicurato di darne immediato avviso all’Assicuratore. In caso di disaccordo sull’utilità delle spese suddette o sull’entità di esse, le Parti si obbligano a conferire ad un Collegio di tre periti mandato di decidere se ed in quale misura siano dovuti gli indennizzi. Detti periti sono nominati uno da ciascuno delle parti ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Presidente del Tribunale competente; ciascuna delle parti

remunera il perito da essa designato, contribuendo alla metà delle spese e competenze del terzo perito. Le decisioni del Collegio peritale sono prese a maggioranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei periti dissente o si rifiuta di firmare il relativo verbale;

3. le perdite patrimoniali conseguenti a gravi difetti alle opere riscontrati dopo l' ultimazione dei lavori e che rendano l'opera inadatta all'uso al quale è destinata; rimane comunque escluso ogni costo per eventuali migliorie.

Sono in ogni caso escluse dalla presente garanzia le perdite patrimoniali derivanti da mancato rispetto di vincoli imposti dalle pubbliche autorità.

Le estensioni di cui al presente articolo 31 non sono operanti:

- qualora il Dipendente tecnico non sia abilitato, o non sia autorizzato ai sensi della vigente normativa, all'esercizio delle attività a cui si riferiscono le relative garanzie, ovvero se tali attività non rientrano nelle competenze stabilite dalle disposizioni che disciplinano le rispettive professioni;
- se i lavori vengono eseguiti da imprese di proprietà o il cui socio a responsabilità illimitata o amministratore sia dipendente dell'Assicurato;
- per i danni ai macchinari, attrezzature, materiali o strumenti destinati all'esecuzione dei lavori, salvo il caso in cui i danni derivino da rovina totale o parziale delle opere in costruzione, nonché per i danni a cose che l'Assicurato abbia in custodia o che detenga a qualsiasi titolo;
- per i danni derivanti dalla mancata rispondenza delle opere all'uso ed alle necessità cui sono destinate; sono invece compresi i danni materiali e corporali che derivino dagli effetti pregiudizievoli delle opere stesse.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

Art. 1	Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Variazioni del rischio
Art. 17	Oggetto dell'assicurazione
Art. 18	Massimali di garanzia e franchigia
Art. 19	Esclusioni
Art. 22	Inizio e termine della garanzia
Art. 32	Responsabilità civile e professionale dei dipendenti tecnici

Data

Il Contraente

**Schema di polizza ex D.M. 123/2004 da utilizzare in caso di copertura
prevista dal D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e nella normativa della Provincia
laddove applicabile
(garanzia assicurativa ai sensi dell'art. 30 della Legge Merloni n.
109/94, ora artt. 90, 111 e 132 del D.Lgs. 163/2006)**

Ai fini della presente Sezione, valgono le seguenti definizioni, intendendosi per:

Assicurato: le persone fisiche o giuridiche specificate nei singoli Schemi Tipo;

Assicurazione: il contratto di assicurazione;

Azioni di Terzi: qualsiasi atto volontario o involontario, diretto o indiretto, dovuto a persone del cui fatto non debba rispondere, a norma di legge, il Committente o l'Esecutore dei lavori (a titolo di esempio non esaustivo: atti di guerra, anche civile, guerriglia, rivoluzione, rivolta, insurrezione, invasione, stato d'assedio, usurpazione di potere, requisizione, nazionalizzazione, distruzione o danneggiamento per ordine o disposizione di qualsiasi Autorità di diritto o di fatto, serrata, occupazione di cantiere, di fabbrica o di edifici in genere, sciopero, sommossa, tumulto popolare compresi gli atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici o dolosi, furto e rapina, urto di autoveicoli, aeromobili e natanti);

Contraente: il soggetto che stipula con l'Assicuratore l'assicurazione;

Controllore tecnico: l'organo di controllo accreditato dagli uffici interni o da soggetti abilitati dalla stazione appaltante secondo le norme UNICEI 150 45000 che opera ai sensi delle norme UNI 10721;

Direttore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 124 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

Decreto: il presente provvedimento;

Esecutore dei lavori: il soggetto di cui all'art. 10 della Legge al quale sono stati dati in affidamento i lavori;

Forza maggiore: eventi naturali come terremoti, frane, maremoti, eruzioni, e fenomeni vulcanici in genere, alluvioni, inondazioni, tempeste e quant'altro di simile;

Franchigia: la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell'Assicurato;

Gravi difetti costruttivi: quelli che colpiscono parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l'agibilità dell'opera, sempreché, in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente;

Indennizzo/Risarcimento: la somma dovuta dall'Assicuratore in caso di sinistro;

Lavori: le attività di cui all'art. 2, comma 1, della Legge;

Legge: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;

Luogo di esecuzione delle opere: il cantiere - area circoscritta da apposita recinzione o interdetta al libero ingresso, indicata nella Scheda Tecnica- nel quale l'Esecutore dei lavori realizza le opere assicurate;

Manutenzione: periodo indicato nel contratto di appalto ai sensi dell'art. 103, comma 3, secondo periodo, del Regolamento;

Opere: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;

Opere preesistenti: opere, impianti e cose, che per volume, peso, destinazione non possono essere facilmente rimosse, esistenti nel luogo di esecuzione delle opere e comunque manufatti, impianti e cose sui quali o nei quali si eseguano i lavori assicurati;

Parti dell'opera destinate per propria natura a lunga durata: le parti strutturali dell'opera, cioè quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche o dinamiche;

Parti dell'opera non destinate per propria natura a lunga durata: le opere di completamento e finitura non rientranti nella lettera precedente, come ad esempio non esaustivo: pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, basamenti per macchine ed impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant'altro di simile;

Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Assicuratore quale controprestazione a fronte del rilascio dell'assicurazione;

Progettista dei lavori: il pubblico dipendente, il professionista libero o associato nelle forme consentite dalla legge 23 novembre 1939, n. 1815, l'Assicuratore di professionisti o di ingegneria ai sensi dell'art. 17 della Legge, incaricato della progettazione esecutiva dei lavori da appaltare;

Regolamento: il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

Responsabile del procedimento: il funzionario pubblico che, ai sensi dell'art. 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, così come sostituito dall'art. 5 della legge 18 novembre 1998, n. 415, e ai sensi del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, ha la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al procedimento medesimo;

Scheda tecnica: la scheda obbligatoria annessa ad ogni Schema Tipo di copertura assicurativa nella quale vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi della predetta copertura;

Schema Tipo: lo schema obbligatorio delle condizioni contrattuali delle singole coperture assicurative;

Scoperto: la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell'Assicurato;

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione;

Società: l'impresa di assicurazione, regolarmente autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa ed in particolare del ramo o dei rami di pertinenza, che assume il rischio e rilascia la copertura assicurativa;

Somma assicurata o massimale: l'importo massimo della copertura assicurativa;

Stazione appaltante o Committente: le Amministrazioni aggiudicatrici o gli altri enti aggiudicatori o realizzatori, ai sensi dell'art. 2, comma 2, lett. a), b) e c), della Legge, committenti dei lavori.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'Assicuratore si obbliga a tenere indenne L'Assicurato/Contraente di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento danni (capitale, interessi e spese) esclusivamente per i maggiori costi per le varianti di cui all'art. 25 comma 1 lett. d) della Legge, rearsi necessarie in corso di esecuzione dell'opera o della parte di opera progettata, sostenuti dalla Stazione appaltante dei lavori in conseguenza di errori e omissioni non intenzionali del progetto esecutivo imputabili ad errori od omissioni del progettista.

Art. 2 - Assicurato/Contraente

Ai fini della presente copertura assicurativa è considerato Assicurato/Contraente il singolo dipendente o la pluralità di dipendenti pubblici che l'Amministrazione abbia incaricato della progettazione esecutiva dell'opera oggetto dell'appalto.

Art. 3 - Condizioni di validità dell'assicurazione

La copertura opera esclusivamente per i maggiori costi, per varianti di cui all'art. 1, sostenuti dalla Stazione appaltante durante il periodo di efficacia dell'assicurazione riportato nella Scheda Tecnica, in conseguenza di errori od omissioni non intenzionali del progetto esecutivo manifestati e notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo e denunciati all'Assicuratore nei modi e nei termini di cui all'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente).

La presente copertura non è efficace nel caso in cui:

- l'attività di progettazione dell'opera venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- la realizzazione dell'opera progettata venga affidata con procedura giudizialmente riconosciuta viziata da violazione delle specifiche norme in materia dettate dalla Legge o da incompetenza o da eccesso di potere;
- i lavori progettati siano eseguiti da imprese di cui l'Assicurato/Contraente, il coniuge, i genitori, i figli, nonché qualsiasi altro parente ed affine se con essi convivente sia proprietario, amministratore, legale rappresentante, socio a responsabilità illimitata.

In tal caso l'Assicuratore rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 4 - Determinazione dell'indennizzo

Fermo il massimale indicato all'art. 8 (Massimale di assicurazione), i costi di cui all'art. 1 sono indennizzabili nei limiti delle maggiori spese che la Stazione appaltante che abbia affidato l'incarico di progettazione deve sostenere per la realizzazione della medesima opera rispetto a quelli che avrebbe sostenuto qualora il progetto fosse risultato esente da errori od omissioni.

Art. 5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione

L'Assicurazione non comprende i danni, le spese e i costi:

- conseguenti a morte o lesioni personali ovvero a deterioramento di cose;
- conseguenti allo svolgimento di attività di direzione lavori;
- conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di regolamenti edilizi locali e di altri vincoli imposti dalle Pubbliche Autorità;
- relativi alla violazione di norme o vincoli in materia di ambiente e/o conseguenti ad inquinamento di aria, acqua, suolo; conseguenti ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere; di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; derivanti da sviluppo di energia nucleare o radioattività.

Art. 6 - Durata dell'assicurazione

L'efficacia dell'assicurazione, come riportato nella Scheda Tecnica:

- decorre dalla data di inizio effettivo dei lavori comunicata dall'Assicurato/Contraente ai sensi dell'art. 16 (Obblighi dell'Assicurato/Contraente) primo comma;
- cessa, per ciascuna parte dell'opera progettata, alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, rilasciati entro 12 mesi dalla ultimazione dei lavori, purché gli eventi per i quali è prestata la copertura assicurativa si verifichino entro la data prevista per l'ultimazione dei lavori indicata nella Scheda Tecnica e siano notificati all'Assicurato/Contraente durante il medesimo periodo;
- qualora, per cause non imputabili al progettista, l'inizio effettivo dei lavori non sia avvenuto entro 24 mesi dalla data di aggiudicazione della gara, la copertura assicurativa perde automaticamente ogni efficacia. In tale caso l'Assicuratore rimborserà al Contraente il premio pagato al netto delle imposte.

Art. 7 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale per gli incarichi di progettazione relativi ad opere da realizzarsi nell'ambito del territorio della Repubblica Italiana, salvo i casi di cui al Titolo XIV del Regolamento.

Art. 8 - Massimale di assicurazione

Il massimale previsto dalla presente copertura assicurativa è quello indicato nella Scheda Tecnica e viene determinato secondo quanto disposto dall'art. 106 del Regolamento e in riferimento alla natura delle varianti di cui all'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge.

Detto massimale non può essere superiore al 10% del costo di costruzione dell'opera progettata.

L'assicurazione si intende prestata fino a concorrenza del massimale indicato, che rappresenta la massima esposizione dell'Assicuratore per uno o più sinistri verificatisi nell'intero periodo di efficacia dell'assicurazione.

Art. 9 - Pluralità di assicurati

Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito all'art. 8 (Massimale di assicurazione) resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

Art. 10 - Vincolo di solidarietà

In caso di responsabilità solidale con altri soggetti, l'assicurazione vale esclusivamente per la quota parte attribuibile all'Assicurato/Contraente.

Art. 11 - Gestione delle vertenze di danno- Spese legali

L'Assicuratore può assumere la gestione delle vertenze – in sede stragiudiziale e giudiziale, civile e penale – a nome dell'Assicurato/Contraente, designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato/Contraente stesso.

Sono a carico dell'Assicuratore le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato/Contraente, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale di assicurazione, riportato nella Scheda Tecnica, per il danno cui si riferisce la domanda.

Qualora la somma dovuta alla Stazione appaltante superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato/Contraente in proporzione del rispettivo interesse.

L'Assicuratore non riconosce spese sostenute dall'Assicurato/Contraente per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.

Art. 12 - Dichiarazioni

L'Assicurato/Contraente dichiara che:

- a) l'Assicurato è abilitato all'esercizio della professione ed in regola con le disposizioni di legge per l'affidamento dell'incarico di progettazione;
- b) l'attività di progettazione descritta nella Scheda Tecnica rientra nelle competenze professionali dell'Assicurato;
- c) la stazione appaltante ha verificato la rispondenza degli elaborati progettuali secondo quanto previsto dagli art. 47 e 48 del Regolamento.

In ogni caso, le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato/Contraente, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione (art. 1892, 1893 e 1894 Cod. Civ.)

Art. 13 - Altre Assicurazioni

L'Assicurato/Contraente deve comunicare per iscritto all'Assicuratore l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio e, in caso di sinistro, deve darne avviso a tutte le Società, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.)

Art. 14 – Premio

L'Assicurazione ha effetto dalla data indicata all'art. 6 (Durata dell'Assicurazione) lett. a) sempre che sia stato pagato il relativo premio, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento del suddetto premio.

Il premio iniziale e quello relativo alle eventuali proroghe concordate sono riportati nelle rispettive Schede Tecniche.

Le somme pagate a titolo di premio rimangono comunque acquisite dall'Assicuratore indipendentemente dal fatto che l'assicurazione cessi prima della data prevista all'art. 6 lett. b).

Art. 15 - Modifiche dell'Assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 16 - Obblighi dell'Assicurato/Contraente

L'Assicurato/Contraente deve comunicare tempestivamente all'Assicuratore la data effettiva di inizio dei lavori ovvero l'eventuale mancato inizio dei lavori stessi entro 24 mesi dalla data di approvazione del progetto.

In caso di sinistro, l'Assicurato/Contraente deve darne avviso scritto all'Agenzia/Broker alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa oppure all'Assicuratore, entro tre giorni da quando ne hanno avuto conoscenza.

In particolare, l'Assicurato/Contraente deve dare avviso di ogni comunicazione ricevuta ai sensi dell'art. 25 comma 1, lett. d), della Legge e di ogni riserva formulata dall'esecutore dei lavori riconducibile ad errori od omissioni a lui imputabili di cui abbia conoscenza, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.

Art. 17 - Disdetta in caso di sinistro

Non si applica alla presente assicurazione.

Art. 18 - Proroga dell'assicurazione

Non si applica alla presente assicurazione.

Nonostante quanto sopra, qualora, per qualsiasi motivo, il certificato di collaudo provvisorio o il certificato di regolare esecuzione non sia emesso entro i 12 mesi successivi alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come precisato all'art. 6 (Durata dell'assicurazione) lett. b), l'Assicurato/Contraente può richiedere una proroga della presente copertura assicurativa, che l'Assicuratore si impegna a concedere alle condizioni che saranno concordate.

Art. 19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 20 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali è tenuto l'Assicurato/Contraente debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata alla Direzione dell'Assicuratore ovvero all'Agenzia/Corrispondente alla quale è assegnata la presente copertura assicurativa.

Art. 21 - Foro competente

Il Foro competente, a scelta della parte attrice, è esclusivamente quello del luogo di residenza o sede del convenuto.

Art. 22 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del C.C., il Contraente dichiara di aver preso conoscenza e di approvare espressamente le seguenti disposizioni contenute nelle Condizioni Generali, Particolari e Speciali descritte nel presente contratto:

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO:

- Art. 01 Oggetto dell'Assicurazione
- Art. 05 Rischi esclusi dall'assicurazione
- Art. 08 Massimale dell'assicurazione
- Art. 12 Dichiarazioni

Data

Il Contraente